



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXX XXXX ha pronunciato
laseguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **XXXX/2023 RG Lav.** promossa da:
XXXXX XXXXXX - C.F. XXXXXX

*rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Denis Rosa, Walter Miceli, Fabio Ganci,
Giovanni Rinaldi e Maria Maniscalco elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria
Maniscalco in Vicenza Contrada dei Torretti n. 12 Vicenza*

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

*rappresentata e difesa dalla dott.ssa Nicoletta Morbioli e dalla dott.ssa XXXX XXXXX come da delega
depositata agli atti elettivamente domiciliata presso l'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Vicenza sito in
Borgo Scroffa n.2-Vicenza,*

resistente

conclusioni : *come precisate nel corso dell'udienza in data 19/12/2023.*

Oggetto : *retribuzione.*

motivazione

La ricorrente XXXX XXXX, rappresenta di aver prestato servizio quale docente
precaria, con orario completo, nel corso 2019-2020; ciò secondo lo schema che
segue:

AA.SS	Numero contratti stipulati e ore	Periodo di lavoro svolto	Giorni di lavoro in totale	Mancata Erogazione Retribuzione Professionale
2019/2020	3 contratti orario 25 ore	Dal 2-10-2019 al 29-01-2020; dal 30-01-2020 al 29-03-2020 e dal 30-03-2020 al 30-06-2020; 0 assenze.	Totale giorni 273	x



La ricorrente sottolinea quindi come, nei suddetti anni scolastici, non le sia stata corrisposta la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal Ministero, sino a oggi esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Chiede pertanto la ricorrente l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto Ministero al pagamento della somma complessiva (lorda) di euro 1588,86; ciò sul presupposto che l'interpretazione del CCNL adottata dal MIUR, che porta ad escludere la spettanza della retribuzione professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”* (comma 1), e *“I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”* (comma 4).

Il convenuto Ministero non contesta quanto rappresentato in fatto dal ricorrente, sostenendo tuttavia la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: *“a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b. i docenti di religione cattolica; c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”*, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie.

Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.



*

Il ricorso è fondato.

Questo Tribunale ha già trattato la questione in codesta sede proposta. Si richiamano le sentenze (note al Ministero in quanto già parte) n. 300/2021, n. 42/2022 e n. 12/2022 (in tema di CIA per il personale ata) alle quali si rimanda. Si richiamano inoltre le recenti pronunce, resa dallo scrivente, n. 408/2022 e n. 428/2022.

Non contestato è da parte del Ministero il conteggio, più che analitico, effettuato dalla parte ricorrente che, pertanto, può essere posto a fondamento della presente decisione.

Le spese di lite, consolidato, anche perché espresso in sede di legittimità, l'orientamento qui assunto, possono essere liquidate come da dispositivo tenuto conto del limitato valore di lite e della serialità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

accerta e dichiara il diritto della ricorrente LONGHI STEFANIA alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione e, per l'effetto,

condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente XXXX XXXXX delle relative differenze retributive, che vengono quantificate in € 1588,86 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna il Ministero convenuto a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 700 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).

Vicenza, 19/12/2023.

Il Giudice
dott. XXXX
XXXX



